



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Ufficio Circondariale Marittimo
Guardia Costiera
Terracina

ORDINANZA N. 22/99

Il Capo del Circondario Marittimo di Terracina e Comandante del porto omonimo

VISTA:

la propria Ordinanza n°20/99 emessa in data 26/04/1999 avente per oggetto l'entrata/uscita di qualsiasi unità navale dai Fiumi Sisto, Portatore, Canneto e S. Anastasia;

RITENUTO:

opportuno modificare l'Art. 1 dell'Ordinanza in premessa citata, nel testo del quale, per mero errore di trascrizione, è stata invertita la posizione dei termini "sorgere" e "tramonto";

VISTI:

gli artt. 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione-parte marittima;

ORDINA

ART. UNICO:

Che l'Art. 1 dell'Ordinanza n.20/99 emessa in data 26.04.1999 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina è così sostituito: "dall'orario del tramonto all'orario del sorgere del sole come rilevabili dalle Effemeridi Nautiche edite dall'Istituto Idrografico della Marina, è vietata l'entrata/uscita di qualsiasi unità navale dai fiumi Sisto, Portatore, Canneto e S. Anastasia".

Terracina, li **06 MAG. 1999**

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Giuseppe RUSSO